



CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

SERVIZIO

**D2.01 SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
PROGRAMMAZIONE DELLE OO.PP., GESTIONE E MANUTENZIONE DEL DEMANIO
STRADALE E PROTEZIONE CIVILE**

ORDINANZA NUM. GENERALE N. 286 DEL 12/08/2026

Numero di Servizio 150 / 2026

OGGETTO: TRAZZ. MARENEVE-RIF. CITELLI (TRATTO DAL RIFUGIO CITELLI ALLA S.R. MARENEVE) TOT. KM 2+025 RICADENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANT'ALFIO (CT);

TRAZZ. MARENEVE (DAL BIVIO PER IL RIF. CITELLI ALL'INTERSEZIONE CON LA SP59-II FRAZ. DI FORNAZZO TOT. KM 11+800 KM RICADENTE NEI TERRITORI DEI COMUNI DI SANT'ALFIO (CT) E MILO (CT);

TRAZZ. MARENEVE (DALL'INTERSEZIONE CON LA VIA PIANO PROVENZANA AL BIVIO PER IL RIF. CITELLI RICADENTE NEI TERRITORI DEI COMUNI DI PIEDIMONTE (CT) E LINGUAGLOSSA (CT);

S.P.59/II DALL'INTERSEZIONE CON LA TRAZZ. MARENEVE SINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA ACQUE DEL VESCOVO RICADENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILO (CT).

ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA, CON CONTESTUALE PREVISIONE DELLA RIMOZIONE FORZATA - LATO DESTRO (DIREZIONE RIF. CITELLI - MILO)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s. m. i.

L'art. 51 dello Statuto dell'Ente;

Il D.L 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni. (Nuovo Codice della Strada)

Il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del nuovo C.d.S)

Il Decreto Ministeriale 05/11/2011 N. 6792 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade".

Il L'art. 28 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente.

PREMESSO che: delle risultanze del Tavolo Tecnico Prefettizio per l'Emergenza Etna svoltosi in

data odierna, 12 agosto 2026 presso la Questura di Catania, nel corso del quale è stata evidenziata la gravità delle criticità legate all'eccezionale afflusso di turisti, visitatori e curiosi che si fermano lungo le arterie montane per osservare il fenomeno eruttivo in corso;

CONSIDERATO che in sede di riunione tecnica è emersa la specifica e urgente necessità di interdire la sosta e la fermata dei veicoli lungo il **lato destro per i tratti di strada provinciali che si dipartono dal bivio Rifugio Citelli in direzione Milo (CT); delle seguenti strade Metropolitane:**

- **Trazz. Mareneve-Rif. Citelli (tratto dal Rifugio Citelli alla S.R. Mareneve) tot. Km 2+025 ricadente nel territorio del Comune di Sant'Alfio (CT)** (coordinate da Lat. 37°45'54.20"N Long. 15° 3'32.47"E a Lat 37°46'28.51"N Long 15° 3'57.48"E);

- **Trazz. Mareneve (dal bivio per il Rif. Citelli all'intersezione con la sp59-II fraz. di Fornazzo tot. Km 11+800 km ricadente nei territori dei Comuni di Sant'Alfio (CT) e Milo (CT);** (coordinate da Lat. 37°45'54.20"N Long. 15° 3'32.47"E a Lat. 37°44'8.09"N - Long. 15° 6'46.36"E);

- **Trazz. Mareneve (dall'intersezione con la via Piano Provenzana al bivio per il Rif. Citelli ricadente nei territori dei Comuni di Piedimonte (CT) e Linguaglossa (CT);**

- **S.P.59/II dall'intersezione con la Trazz. Mareneve sino all'intersezione con via Acque del Vescovo ricadente nel territorio del Comune di Milo (CT)** (coordinate da Lat. 37°44'8.09"N - Long. 15° 6'45.88"E a Lat. 37°43'49.28"N - Long. 15° 6'45.88"E);

CONSIDERATO la fondamentale ed inderogabile esigenza di **prevenire ed evitare che la sosta indiscriminata dei veicoli lungo l'arteria stradale generi gravi congestioni o totali blocchi della circolazione**, tali da precludere ovvero compromettere gravemente il tempestivo ed efficace espletamento dei servizi di emergenza, di soccorso pubblico, di protezione civile e di tutela della pubblica incolumità;

RITENUTO che, per le predette motivazioni, sussista la contingente necessità di interdire la sosta e la fermata dei veicoli lungo i tratti sopra descritti;

ACCERTATO che lungo diversi tratti del tracciato stradale la configurazione orografica presenta sensibili restringimenti della carreggiata ove la sosta, anche monolaterale, riduce lo spazio residuo di transito a una larghezza inferiore al limite di **3,00 metri** (art. 143 del D.P.R. 495/1992), rendendo di fatto impossibile il sicuro e fluido doppio senso di marcia nonché l'attraversamento dei veicoli di soccorso di grandi dimensioni;

RITENUTO doversi pertanto estendere il divieto a **entrambi i lati della carreggiata** in corrispondenza di tutti i tratti stradali in cui non sia garantito lo spazio libero residuo stabilito dalla normativa vigente;

VERIFICATO che: I tratti di strade provinciali sopra esposti interessano i Comuni di Sant'Alfio (CT) e Milo (CT).

I tratti interessati al divieto di sosta e di fermata al transito, ricadono all'esterno dei Comuni di Sant'Alfio (CT) e Milo (CT) così delimitato ai sensi dell'art.4 del C.d.S. ;

ai fini della salvaguardia della vita umana e della sicurezza della circolazione stradale, risulta necessaria la chiusura temporanea al transito veicolare il tratto di carreggiata sopra descritto, per cui, risulta necessario collocare adeguata segnaletica temporanea, utile ad informare gli utenti della strada della chiusura.

VISTI: gli articoli 5 comma 3, 6 comma 4 lett. a) e b), 21, 37 e dal 38 al 42 del Codice della Strada Vigente (D. Lgs. n° 285 del 30/4/1992 e successive modifiche ed integrazioni)

Il Decreto Ministeriale 05/11/2001 N. 6792 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade"

l'art. 21 del nuovo C.d.S. e gli artt. 30 (Comma 1°) e 43 del regolamento di esecuzione attuazione dello stesso Codice e in applicazione delle indicazioni e prescrizioni contenute nel Decreto del Ministero

delle Infrastrutture e Trasporti 10 luglio 2002: “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” che esplicita le modalità di applicazione delle norme inerenti la segnaletica temporanea.

ORDINA

ai sensi dell'art. 5 comma 3 e nel rispetto dell'art. 6 comma 4 lett. a) e b) del C.d.S. sulle seguenti strade metropolitane:

- **Trazz. Mareneve-Rif. Citelli (tratto dal Rifugio Citelli alla S.R. Mareneve) tot. Km 2+025 ricadente nel territorio del Comune di Sant'Alfio (CT)** (coordinate da Lat. 37°45'54.20"N Long. 15° 3'32.47"E a Lat 37°46'28.51"N Long 15° 3'57.48"E);
 - **Trazz. Mareneve (dal bivio per il Rif. Citelli all'intersezione con la sp59-II fraz. di Fornazzo tot. Km 11+800 km ricadente nei territori dei Comuni di Sant'Alfio (CT) e Milo (CT);** (coordinate da Lat. 37°45'54.20"N Long. 15° 3'32.47"E a Lat. 37°44'8.09"N - Long. 15° 6'46.36"E);
 - **Trazz. Mareneve (dall'intersezione con la via Piano Provenzana al bivio per il Rif. Citelli ricadente nei territori dei Comuni di Piedimonte (CT) e Linguaglossa (CT);**
 - **S.P.59/II dall'intersezione con la Trazz. Mareneve sino all'intersezione con via Acque del Vescovo ricadente nel territorio del Comune di Milo (CT)** (coordinate da Lat. 37°44'8.09"N - Long. 15° 6'45.88"E a Lat. 37°43'49.28"N - Long. 15° 6'45.88"E);
- con decorrenza immediata e fino alla cessazione dello stato di emergenza:**

L'istituzione del DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA, con contestuale previsione della RIMOZIONE FORZATA dei veicoli:

- **a) sul LATO DESTRO (direzione Rif. Citelli →Milo) dei tratti sopra descritti;**
- **b) su ENTRAMBI I LATI DELLA CARREGGIATA** in tutti i tratti della medesima arteria in cui la conformazione stradale e la presenza di veicoli in sosta riducano la larghezza utile della corsia di transito residua a un limite inferiore a 3,00 metri.

Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia immediata, a decorrere dalla posa della relativa segnaletica stradale temporanea d'emergenza, e resteranno valide fino al cessare delle esigenze connesse all'evento eruttivo e al ripristino delle ordinarie condizioni di sicurezza della viabilità.

Sono derogati dai divieti di cui al punto a) unicamente i mezzi di soccorso, i veicoli delle Forze di Polizia, della Protezione Civile, i veicoli delle associazioni di volontariato impegnate nell'emergenza e i veicoli di servizio del personale tecnico dell'Ente impegnato nelle attività di monitoraggio e manutenzione.

La segnaletica necessaria come prevista nel Codice della Strada e sarà predisposta a cura dell'Azienda Speciale SCMC. in collaborazione con la Polizia Municipale di Milo, Sant'alfio, Piedimonte (CT) e Linguaglossa (CT) e della Polizia Metropolitana che si faranno carico della opportuna vigilanza a tutela della pubblica e privata incolumità.

Tutti i segnali dovranno essere conformi alle relative Tabelle, Modelli e Figure degli Allegati al Titolo II del Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni) e saranno di tipo normale, fatta salva la possibilità di deroga prevista all'art. 80 comma 3 del Regolamento del Codice della Strada.

La Tabella II.16 degli Allegati al Titolo II del Regolamento del C.d.S., per le strade di tipo F, prescrive una leggibilità delle iscrizioni contenute nei segnali pari ad almeno 60 metri.

Adeguate pubblicità al provvedimento sarà data mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio di

questo Ente , nonché nei consueti modi di diffusione, oltre ad essere pubblicizzato nel sito on line di questa Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2015.

Il rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi verrà verificato dagli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada vigente.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dallo stesso Codice della Strada.

La presente si trasmette alla Prefettura di Catania, al comando Provinciale dei Carabinieri, della Polizia Stradale e della Polizia Provinciale di Catania nonché ai Sindaci dei Comuni di Milo, Sant'alfio, Piedimonte (CT) e Linguaglossa (CT) ed a tutti gli Enti di rito per gli adempimenti di competenza.

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, come segue:

Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notifica (Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76).

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di centoventi (120) giorni dalla notifica.

Alla presente verrà data ampia divulgazione mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente, nonché nei consueti modi di diffusione oltre ad essere pubblicata sul sito istituzione on-line di questo Ente, ai sensi dell'articolo n° 6 della Legge Regionale n° 11 del 26/06/2015.

Per l'adozione del presente atto non sussistono ipotesi, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo n° 6 bis della Legge n° 241/1990 e dell'articolo n° 7 del D.P.R. n° 62/2013.

La Titolare dell'incarico di EQ n.09

Referente Ufficio Segnaletica Stradale:

Geom. Cinzia Bisicchia

Istruttore

Antonino Giovanni Badalucco

Il Dirigente del Servizio

GIUSEPPE GALIZIA / ArubaPEC S.p.A.